

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

22 novembre 2001

nella causa T-9/98, *Mitteldeutsche Erdoel-Raffinerie GmbH* contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

*(«Aiuti concessi dagli Stati — Proroga del periodo di realizzazione degli investimenti utile per beneficiare della concessione di un premio fiscale — Regime generale di aiuti — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atto riguardante direttamente e individualmente la ricorrente — Interesse ad agire — Aiuto supplementare — Aiuto all'investimento o aiuto al funzionamento — Principio di proporzionalità»)*

(2002/C 31/12)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-9/98, *Mitteldeutsche Erdoel-Raffinerie GmbH*, con sede in Spergau (Germania), rappresentata inizialmente dagli avv.ti M. Schütte e M. Maier, quindi dagli avv.ti Schütte e J. Lüdicke, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Kreuzchitz e P. Nemitz), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 1° ottobre 1997, 98/194/CE, relativa alla proroga del premio fiscale agli investimenti dell'8 % a favore di investimenti realizzati nei nuovi Länder, previsto dalla legge tributaria tedesca del 1996 (GU 1998, L 73, pag. 38), il Tribunale (Quinta Sezione ampliata), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas, J.D. Cooke, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 22 novembre 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione 1° ottobre 1997, relativa alla proroga del premio fiscale agli investimenti dell'8 % a favore di investimenti realizzati nei nuovi Länder, previsto dalla legge tributaria tedesca del 1996, è annullata nella parte in cui riguarda la situazione della ricorrente.
- 2) La Commissione supporterà le proprie spese oltre a quelle sostenute della ricorrente.

<sup>(1)</sup> GU C 72 del 7.3.98.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23 ottobre 2001

nella causa T-155/99, *Dieckmann & Hansen GmbH* contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

*(«Politica agricola comune — Decisione 1999/244/CE, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana — Responsabilità extracontrattuale della Comunità»)*

(2002/C 31/13)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-155/99, *Dieckmann & Hansen GmbH* con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dall'avv. H.-J. Rabe, con domicilio eletto in Lussemburgo contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Niejahr e G. Berscheid), avente ad oggetto il ricorso diretto, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 1999, 1999/244/CE, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, (GU L 91, pag. 37) e, dall'altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg.ri R. García-Valdecasas e J.D. Cook, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 23 ottobre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente supporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 281 del 2.10.99.